



COMUNE DI LUBRIANO

Provincia di Viterbo

Viale Primo Maggio, 6 - 01020 Lubriano (VT)
Codice fiscale 80003190560 – Tel 0761/780459 - pec: comunelubriano@legalmail.it

Prot. a margine

Oggetto: (ID: 8865) Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/06 relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale 42MW Nei comuni di Bagnoregio e Lubriano(VT). Progetto PNIEC. Proponente: Torcello Wind srl, Invio osservazioni .

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla società Torcello Wind srl

torcellowindsrl@legalmail.it

Al Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Lazio

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Direzione Regionale Ambiente

Area protezione e gestione della biodiversità

direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it

Alla Regione Umbria

Direzione Ambiente

direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it

Alla Provincia di Viterbo

provinciavt@legalmail.it

Alla Provincia di Terni

provincia.terni@postacert.umbria.it

Al comune di Bagnoregio

comune.bagnoregio.vt@legalmail.it

Al comune di Montefiascone

protocollo@pec.comune.montefiascone.vt.it

Al comune di Celleno

Comune.celleno@pec.it

Al comune di Viterbo

protocollo@pec.comuneviterbo.it

Al comune di Orvieto

comune.orvieto@postacert.umbria.it

All'ARPA Lazio

direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

**Modulo per la presentazione delle osservazioni per i
piani/programmi/progettisottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di
competenza statale**

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto VALENTINO GASPARRI

in qualità di Sindaco Pro-tempore, legale rappresentante del COMUNE di LUBRIANO

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni**

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato:

ID: 8865- PARCO EOLICO TORCELLO Wind srl PROGETTO DI UN IMPIANTO EOLICO, COMPOSTO DA N° 7 AEROGENERATORI DELLA POTENZA NOMINALE DI 6.0 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 42 MW, DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI BAGNOREGGIO, LUBRIANO, MONTEFIASCONE, CELLENO E VITERBO (VT).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)*

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale

Altro (specificare)

TESTO DELL' OSSERVAZIONE:

PREMESSO CHE:

- Il progetto è localizzato nei comuni di Bagnoregio e Lubriano (VT) e prevede la realizzazione di un parco eolico della potenza complessiva di 42 MW. Nel suo complesso il parco sarà composto da N° 7 aerogeneratori della potenza nominale di 6.0 MW ciascuno, da un cavidotto di MT interrato, da una Stazione MT/AT Utente, dalla viabilità di servizio interna, dalle reti tecnologiche per il controllo del parco e dalle opere di regimentazione delle acque meteoriche. L'impianto in esame sarà del tipo collegato in rete e funzionerà quindi in parallelo alla rete elettrica nazionale. La connessione alla linea elettrica nazionale è stata prevista in prossimità di una nuova stazione elettrica di futura realizzazione e già autorizzata, sita nel comune di Viterbo e denominata "Piscinale" - Frazione di Grotte S. Stefano. La linea di connessione attraverserà, oltre ai comuni in cui sono posizionate le piazzole, anche i territori comunali di Montefiascone, Celleno e Viterbo. Nello specifico la STMG prevede che la Stazione MT/AT Utente venga collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce sull' elettrodotto RTN a 380 kV della RTN "Roma Nord - Pian della Speranza";
- I generatori consentiranno la produzione di circa 111.949 MWh/anno di energia elettrica senza il rilascio di emissioni in atmosfera, tipiche della produzione di energia mediante l'utilizzo di combustibili fossili;
- Ai sensi dell'art.10, comma 3 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 in quanto il progetto interferisce con:
 - ZSC/ZPS Monti Vulsini – Cod. Area: IT6010008;
 - ZSC/ZPS Calanchi di Civita di Bagnoregio: Cod. Area: IT6010009.
- Art. 9 delle NTA del Vigente PRG – zona e – aree produttive agricole

La zona riguarda tutte le parti del territorio comunale destinate all'attività agricola zootecnia e silvo - pastorale, boschiva e alle attività comunque connesse con l'agricoltura, alla salvaguardia ambientale e alla difesa idrogeologica del territorio.

Norme di carattere generale

Nell'ambito della zona agricola lo svolgimento di qualsiasi attività (di costruzione, di trasformazione dei prodotti agricoli e di allevamento, ecc.) deve essere finalizzato, per quanto possibile, all'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea per la riforma dell'agricoltura di cui alle leggi n. 153/1975 e nr. 352/1976 recepite nella legge regionale n. 63 del 27 settembre 1978.

Per quanto riguarda gli edifici, presenti nel territorio agricolo, aventi valore monumentale. Di pregio architettonico o di valore storico-artistico-ambientale, sono consentiti solo interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alterazione dei volumi e senza possibilità di demolizione e ricostruzione, ad esclusione delle superfetazioni che possono essere demolite ma non ricostruite. L'individuazione dei detti edifici verrà prodotta dall'amministrazione comunale entro sei mesi dalla data di approvazione del presente piano regolatore generale attraverso l'adozione, con delibera di consiglio, di elaborati tecnici all'uopo predisposti. Gli interventi previsti per tali edifici dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione dell'ufficio beni ambientali dell'assessorato

regionale all'urbanistica. Per i fabbricati residenziali già esistenti in zona agricola alla data di adozione del piano regolatore generale, indipendentemente dalla superficie del lotto, è ammesso, nel rispetto della densità fondiaria massima di mc/mq 0.03 (cubatura fabbricato esistente più cubatura di ampliamento), un ampliamento una tantum per miglioramento igienico-funzionale in relazione a comprovate necessità nei seguenti limiti:

- incremento di volume pari al 30%, con un massimo di 100 mc per unità abitative attuali di superficie netta minore di 90 mq;
- incremento di volume pari al 20%, con un massimo di 75 mc per unità abitative attuali di superficie netta compresa tra 110 mq e 130 mq;
- nessun incremento di volume è ammissibile per unità abitative di superficie netta superiore a 130 mq.

L'utilizzazione dell'indice previsto dalle norme per le residenze non è consentita nei riguardi dei fondi frazionati successivamente all'approvazione del vigente piano regolatore generale qualora risulti che sul fondo originariamente accorpato esisteva una precedente costruzione, la quale aveva utilizzato in tutto o in parte l'indice stesso. L'utilizzazione dell'indice previsto dalle norme per l'edificazione legato ad una determinata superficie esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni alla edificazione della superficie stessa, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

Nell'ambito della zona agricola la destinazione d'uso di ogni locale deve essere chiaramente specificata nei progetti e vincolata agli scopi previsti, trascrivendo il vincolo nei modi e nelle forme di legge. Non è consentita l'apertura di cave, nonché alcuna attività connessa allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo.

Sottozona E1 – Agricola normale

In tale sottozona sono consentite:

- a) costruzioni a servizio diretto dell'agricoltura: abitazioni, fabbricati rurali (quali stalle, porcilaie, silos, serbatoi idrici, ricoveri per macchine agricole, tettoie, ecc.);
- b) costruzioni a serre per la coltivazione intensiva dei fiori, verdure, ecc. con indice di copertura pari a 1/3 della superficie del fondo.

Gli indici per la sottozona E1 sono i seguenti:

- Indice di fabbricabilità fondiario (If) 0.05 mc/mq, di cui un massimo di 0.03 mc/mq utilizzabile per le residenze rurali;
- Altezza massima consentita ml 6.50;
- Distacco dai confini 10.00 ml. Oppure a confine con pareti cieche;
- Superficie minima di intervento per la residenza rurale 10.000 mq;
- Superficie minima per annessi agricoli 2.000 mq.

Sottozona E2 – Agricola speciale

In tale sottozona sono consentite le costruzioni di cui alla sottozona E1 – lettere a) e b).

Gli indici che si applicano in tale sottozona sono:

- Indice di fabbricabilità fondiario (If) 0.03 mc/mq, di cui un massimo di 0.01 mc/mq utilizzabile per le residenze rurali;
- Altezza massima consentita ml 6.50;
- Distacco dai confini 15.00 ml. Oppure a confine con pareti cieche;
- Superficie minima di intervento per la residenza rurale 10.000 mq;
- Superficie minima per annessi agricoli 5.000 mq.

Sottozona E3 – Agricola boschiva e/o di particolare pregio ambientale

In tale sottozona è vietata la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione ed ogni intervento che

possa alterare l'assetto naturale del suolo.

Per la necessità dell'attività forestale e/o per particolari esigenze relative alla conduzione dei fondi è ammessa la realizzazione di manufatti per il ricovero degli attrezzi e/o prodotti, con un indice di fabbricabilità pari a 0.01 mc/mq, una cubatura massima non superiore a 45 mc ed un'altezza massima pari a ml 3.00. Tali manufatti saranno realizzati previo progetto standard fornito dal comune. L'attività forestale deve, comunque, essere regolata dagli uffici regionali competenti.

CONSIDERATO CHE:

- che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. a) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm.ii., in materia di procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), "la valutazione ambientale di piani e programmi che possono aver impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile";
- ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- ai sensi dell'art. 3.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16, così come modificata ed integrata dall'art. 75 della Legge Regione 11 agosto 2021, n. 14, si dispone, nello specifico, quanto segue:
 - al comma 3, "i comuni, ... al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori Costituzionali ed Eurocomunitari, individuano, entro il 30 giugno 2022, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra";
 - al comma 4 bis, "l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)";
 - al comma 4 ter, "la Regione sostiene i comuni nello svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee di cui al comma 3, fornendo adeguato supporto tecnico normativo tramite il gruppo tecnico interdisciplinare istituito ai sensi dell'articolo 3.1.1.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2021, n. 782, concernente "Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2030 (PNIEC). Disposizioni ed indirizzi di governance per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER). Art. 3.1.1 della legge regionale n. 16/2011 e s.m.i. - Istituzione del Gruppo Tecnico Interdisciplinare

(GTI)", pubblicata sul BURL del 23 novembre Deliberazione Giunta n. 390 del 07/06/2022 2021, n. 108, con la quale, tra l'altro, è stato istituito, ai sensi dell'art. 3.1.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss.mm.ii., il Gruppo Tecnico Interdisciplinare (GTI) per l'individuazione delle aree idonee e non idonee FER;

CONSIDERATO che, ai fini dell'applicabilità della procedura di VAS alle presenti Linee Guida, con nota del 28 marzo 2022, prot. n. 304793, l'Area Sostenibilità Energetica, "alla luce del quadro appena delineato circa l'oggetto e la finalità del lavoro congiunto e considerato che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. ha definito gli ambiti di applicabilità della procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativamente a 'piani e ... programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale'", ha chiesto all'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica se le stesse debbano essere sottoposte alla disciplina di cui al menzionato Decreto;

PRESO ATTO che, a riscontro della richiesta di applicabilità della procedura di VAS alle Linee Guida in parola sopra citata, con nota del 4 aprile 2022, prot. n. 333255, l'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, ha rappresentato che "...il Documento predisposto dal Gruppo Tecnico Interdisciplinare definisce le aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) sulla base di criteri indicati dalla legislazione vigente (D.M. MISE del 10/9/2010 pubblicato in G.U. n. 219/2010) e delle disposizioni della pianificazione territoriale e paesistica regionale (P.T.P.R. approvato con D.C.R. n. 5/2021 pubblicato sul BURL n. 56 del 10/6/2021, Suppl. n. 2); pertanto non presentando i caratteri richiamati nella definizione di 'piano/programma' di cui al D.Lgs. n. 152/2006, per esso non è, Deliberazione Giunta n. 390 del 07/06/2022, necessario effettuare specifiche procedure di Valutazione Ambientale Strategica previste nella parte II dello stesso decreto";

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 390 del 07/06/2022 - Attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 2030 - Art. 3.1 della Legge Regionale 16 dicembre 2011, n. 16 e ss.mm.ii. - Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER);

TUTTO CIO' PREMESSO, in funzione dell'espressione del proprio parere di competenza, questo Ente, a differenza di quanto sostenuto dalla Società proponente, **RILEVA** quanto di seguito riportato:

- 1) La Società proponente **NON HA PRESO IN ESAME**, in modo approfondito e concreto, nel progetto di parco eolico presentato, la verifica puntuale delle effettive ricadute negative sulle aree interessate; al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, vengono messe in rilievo le criticità evidenziate sia dal Comune di Lubriano che dalle Amministrazioni limitrofe coinvolte nel procedimento;
- 2) Il progetto, qualora realizzato, avrebbe una forte incidenza con gli insediamenti urbani (abitati storici di Lubriano e Bagnoregio e Civita di Bagnoregio) e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze. Avrebbe altresì effetti negativi sul paesaggio poiché "la collocazione prossima alla cresta dei versanti collinari rende gli aerogeneratori visibili da grande distanza", a differenza di quanto prodotto ed allegato all'istanza;
- 3) Da quanto elencato emerge un quadro caratterizzato da una capillare presenza di evidenze

paesaggistiche, ambientali ed archeologiche che, al di là del dato puntuale, costituiscono una rete territoriale ancora perfettamente individuabile e fortemente caratterizzante il paesaggio storico, sia in senso sincronico che in senso diacronico, interessando l'intero arco cronologico dell'evoluzione socio-ambientale-morfologica del territorio;

- 4) Il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia da fonte rinnovabile può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell'assetto urbanistico del territorio (giuste sentenze della Suprema Corte n. 13 del 2014 e n. 224 del 2012), ma la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo 17.1 delle linee guida, approvate con D.M. 10 settembre 2010, ai sensi del comma 10 del citato articolo 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e s.m.i., poiché è nella sede procedimentale che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora con ulteriori interessi di cui sono titolari i singoli cittadini e le comunità (giusta sentenza C.C. n. 69 del 2018);
- 5) Le opere di cui al presente progetto sono in completo contrasto con la disciplina urbanistica del vigente strumento di tutela del territorio comunale di cui alle NTA sopra riportate;
- 6) Dagli elaborati grafico progettuali allegati all'istanza emerge l'omissione delle distanze tra le pale eoliche, le strade vicinali, comunali e i fabbricati posti nelle immediate vicinanze;
- 7) Non è stato prodotto un opportuno studio di Valutazione di Incidenza ma solamente uno screening di VINCA; si fanno notare gli errori commessi dalla proponente, sia nella scrittura nomenclaturale di molte specie vegetali e animali, sia nell'individuazione della viabilità, per la quale si fanno riferimenti cartografici errati;
- 8) Il generatore denominato B02 è ubicato al centro della proprietà Società Basalto La Pietrara S.r.l., mentre il generatore B01 è posto a ridosso della fascia boscata e nelle immediate vicinanze di un fabbricato di antica costruzione;
- 9) Prima ancora dell'aspetto di merito del progetto si evidenzia una generale mancata diligenza nella verifica rigorosa delle fonti ed indagine capillare sul territorio, aspetti che minano la credibilità stessa del contenuto;
- 10) Il progetto **non evidenzia in maniera chiara ed esaustiva "IL CUMULO DEGLI IMPIANTI"** sia fotovoltaici che eolici presenti in situ, o autorizzati o in corso di autorizzazione da parte di altri Enti preposti;
- 11) Per quanto riguarda l'avifauna è da segnalare che i siti individuati insistono su rotte migratorie di importanza strategica per la salvaguardia di specie a rischio estinzione in quanto a **cavallo dei siti: IT6010008 – ZPS-SIC – Monti Vulsini (Lago di Bolsena) e IT 6010009 – ZPS-SIC Calanchi di Civita di Bagnoregio**, che costituiscono importante corridoio di collegamento tra il fiume Tevere ed il Lago di Bolsena. Essendo le popolazioni animali presenti di abbondanza ben diversa rispetto a quella segnalata, la sottrazione di habitat, la rottura di corridoi faunistici, per una superficie complessiva così rilevante, aggravano il rischio di un più marcato squilibrio nella salvaguardia delle specie autoctone e migratorie presenti, aspetto tipico e ricorrente quando si ha a che fare con sottrazione di habitat;
- 12) Il progetto riporta una mera rappresentazione fotorealistica (render) dello stato dei luoghi senza prendere **MINIMAMENTE IN CONSIDERAZIONE** i principali punti visuali di criticità (centro storico, nucleo urbano e sulle maggiori arterie di percorrenza SP 6 e Sp 54);
- 13) Il progetto è **VOLUTAMENTE CARENTE** delle sezioni e dei profili plano altimetrici rispetto all'inserimento degli aerogeneratori ed alla morfologia del territorio comunale;
- 14) Buona parte del territorio comunale di Lubriano è ubicato all'interno della buffer-zone del

sito Unesco **Paesaggio Culturale della Valle dei Calanchi di Civita di Bagnoregio** in corso di valutazione dall'Organismo Internazionale

- 15) I generatori denominati **B01** e **B02** insistono su un'area di proprietà privata dove attualmente si svolge l'attività estrattiva (cava di Basalto) relativa alla Società Basalto La Pietrara S.r.l. i cui titolari non hanno mai avuto notizie e non hanno mai dato la disponibilità all'accesso alle proprie aree, a personale estraneo alla lavorazione, sia di cava che agricola, per eventuali rilevamenti topografici e di "misura e registrazione esatta della direzione del vento e della componente orizzontale della sua velocità altimetrica". Dalla lettura dei dati progettuali allegati all'istanza viene completamente stravolto il "piano di coltivazione" con ingenti perdite economiche oltre che per la Cava, anche per le seguenti aziende direttamente ricadenti nell'area interessata:
- a. Azienda Agricola Cimarello Luigi (produttore e coltivatore di mele PinkLady - impianto di circa 12 ha – lavoratori stagionali 25 soggetti);
 - b. Azienda Agricola I Nocchiaroli S.r.l. impianto di nocciole (impianto di circa 20 ha - lavoratori fissi 8 soggetti);
- 16) Il piano di monitoraggio allegato all'istanza non contempla assolutamente le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuarsi durante il corso della vita utile degli aerogeneratori, su tratti stradali e territoriali di competenza comunale (strade comunali e vicinali);
- 17) Il progetto prevede *"...L'aerogeneratore andrà a scaricare gli sforzi su una struttura di fondazione in cemento armato del tipo indiretto su pali. I plinti di fondazione in calcestruzzo armato hanno la funzione di scaricare sul terreno il peso proprio e quello del carico di vento dell'impianto di energia eolica. Ad opera ultimata la fondazione risulterà totalmente interrata con materiale di cava o terra di riporto proveniente dagli scavi opportunamente rullata e compattata se ritenuta idonea, sulla superficie della terra verrà disposto uno strato di ghiaietto che ne permetterà il drenaggio superficiale e quindi la carrabilità. In questa fase di Progetto è stato previsto un plinto a base circolare del diametro di 22 m, con altezza massima di circa 3.86 m (3,50 m + 0,36 m nella parte centrale), posato ad una profondità massima di 3,37 m circa dal piano campagna finito e sporgente circa 13 cm dal piano finito. Per la realizzazione del plinto di fondazione sarà effettuato uno scavo di profondità pari a 3,50 m rispetto al piano di campagna finito, accresciuto nella parte centrale di ulteriori 36 cm. La superficie di ingombro della fondazione è pari a circa 380 mq. Il plinto sopra descritto poggerà su 12 pali trivellati in c.a.". **IL PIANO DI DISMISSIONE E RIPRISTINO** a pag. 6 di 10 riporta: *".....In fase di dismissione e smontaggio le piazzole saranno utilizzate quale area di cantiere previa rimozione dello strato di terreno vegetale superficiale. A conclusione della fase di smontaggio verrà prevista la ricopertura e/o il parziale disfacimento delle piazzole degli aerogeneratori con la rimodellazione del profilo del terreno secondo lo stato ante operam. Il materiale eventualmente mancante verrà recuperato da quello in avanzo ottenuto dalla rimozione delle piste stradali o proveniente da cave. Una volta ottenuto il profilo morfologico originario del terreno ante operam, verrà prevista la stesura di circa 10÷15 cm di terreno vegetale precedentemente scoticato. Per quanto riguarda il ripristino ambientale, come per la rete viaria, si cercherà di ricostituire la vegetazione presente precedentemente la realizzazione dell'impianto. Per le specie arboree e arbustive non è prevista la semina di essenze estranee al contesto territoriale, ma si ritiene che la soluzione migliore sia quella di consentire la ricolonizzazione delle superfici ricoperte dal terreno vegetale con la flora autoctona presente in prossimità dell'area. Per le specie arbustive verrà favorito un più veloce recupero vegetativo impiantando un numero congruo di**

*esemplari di arbusti autoctoni nell'area della piazzola dismessa", **NON VIENE ESPRESSAMENTE CITATO IL RIPRISTINO DEL SOTTOSUOLO: PERTANTO SI EVINCE CHE LA STRUTTURA IN CLS ARMATO POTREBBE RESTARE IN SITU, venendosi a configurare come un "rifiuto"**(capitolo 17 dell'elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/UE nella versione in vigore il 4 luglio 2018), **pregiudicando le componenti biotiche ed abiotiche del sito;***

- 18) Sui contenuti del progetto non sono state **MINIMAMENTE INDICATE** le compensazioni ambientali previste dalla normativa, né tantomeno, viene riportato alcuno schema di convenzione da stipulare con l'Amministrazione Comunale;
- 19) Non si evincono documenti inerenti ed afferenti alla disponibilità delle aree, le loro destinazioni urbanistiche, l'assenza/presenza di Usi Civici;
- 20) Relativamente all'impatto acustico viene riportato a pag. 29 di 41 del documento "relazione sull'Impatto Acustico": *"Il contributo stimato delle sorgenti durante la modalità operativa N8 è compreso tra circa 26,4 dBA presso il fabbricato 78 (distante circa 331 m dalla WTG B02) e 41,4 dBA presso il fabbricato 11 (distante circa 251 m dalla WTG B01). Presso tutti gli altri recettori è stato stimato un contributo variabile, che comunque tende a diminuire con l'aumentare della distanza", pertanto **NON VENGONO ESPRESSAMENTE CITATI I REALI DATI POSSIBILISTICI di Impatto.***

Pertanto, per quanto di competenza, vista la documentazione presente sul sito del MITE, questo Ente esprime parere negativo alla realizzazione dell'opera così come proposta.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data Lubriano, 13 aprile 2023

Il Sindaco
Valentino Gasparri

